

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<b>ART. 23 ESERCIZIO DEI POTERI</b>	<b>ART. 23 ESERCIZIO DEI POTERI</b>
23.1 Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per legge o col presente statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci.	23.1 Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per legge o col presente statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
23.2 Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore generale, procuratori ad negotia, mandatari in genere per atti determinati o categorie di atti, determinandone le facoltà e la remunerazione.	23.2 Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore generale, procuratori ad negotia, mandatari in genere per atti determinati o categorie di atti, determinandone le facoltà e la remunerazione.
23.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri. Il Comitato Esecutivo verrà convocato e delibererà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.	23.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri. Il Comitato Esecutivo verrà convocato e delibererà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.
23.4 In ogni caso saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle delibere ad esso riservate per legge ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi dell'art. 21 è prevista una maggioranza qualificata, le delibere sulle seguenti materie: (i) assunzione e dismissione di partecipazioni di valore superiore a euro 500.000 (cinquecentomila); (ii) acquisto e/o vendita di beni	23.4 In ogni caso saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle delibere ad esso riservate per legge ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi dell'art. 21 è prevista una maggioranza qualificata, le delibere sulle seguenti materie: (i) assunzione e dismissione di partecipazioni di valore superiore a euro 500.000 (cinquecentomila); (ii) acquisto e/o vendita di beni

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>immobili di valore superiore a euro 500.000 (cinquecentomila);</p> <p>(iii) rilascio di fideiussioni, pegni e/o altre garanzie reali di valore superiore a euro 500.000 (cinquecentomila);</p> <p>(iv) acquisto e/o vendita di aziende e/o rami di azienda;</p> <p>(v) designazione dei consiglieri di amministrazione delle società controllate e/o partecipate;</p> <p>(vi) partecipazione a gare e/o a procedure ad evidenza pubblica che comportino l'assunzione di obblighi contrattuali eccedenti euro 25.000.000 (venticinquemilioni).</p>	<p>immobili di valore superiore a euro 500.000 (cinquecentomila);</p> <p>(iii) rilascio di fideiussioni, pegni e/o altre garanzie reali di valore superiore a euro <b>25.000.000 (venticinque milioni) 500.000</b> <del>(cinquecentomila)</del>;</p> <p>(iv) acquisto e/o vendita di aziende e/o rami di azienda;</p> <p>(v) designazione dei consiglieri di amministrazione delle società controllate e/o partecipate;</p> <p>(vi) partecipazione a gare e/o a procedure ad evidenza pubblica che comportino l'assunzione di obblighi contrattuali eccedenti euro 25.000.000 (venticinquemilioni).</p>
<p>23.5 In via di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato potranno congiuntamente assumere tutte le delibere riservate al Consiglio di Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>23.5 In via di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato potranno congiuntamente assumere tutte le delibere riservate al Consiglio di Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>23.6 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate. In particolare, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p>	<p>23.6 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate. In particolare, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p>
<p>23.7 L'amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile deve</p>	<p>23.7 L'amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile deve</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.</p>	<p>dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.</p>